

Civile Ord. Sez. 5 Num. 17060 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO PAOLO
Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO
Data pubblicazione: 31/05/2026

Oggetto: Avviso di
accertamento - IRES 2005 -
Svalutazione crediti 'incagliati'
e 'in sofferenza' - Deducibilità -
Art. 106³ t.u.i.r. - Presupposti -
*Principio di diritto

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26702/2017 R.G. proposto da:
BANCA SELLA s.p.a. (già BANCA SELLA SUD ARDITI GALATI s.p.a.),
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.
Cristiano Caumont Caimi, dall'Avv. Giuseppe Pizzonia e dall'Avv.
Giuseppe Russo Corvace;

– *ricorrente* –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura generale dello
Stato;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia, Sezione Staccata di Lecce, n. 1175/22/2017, depositata in
data 5 aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio
2026 dal Consigliere Giuliano Tartaglione.

FATTI DI CAUSA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. L'istituto di credito ricorrente era oggetto di una verifica fiscale che si concludeva con un p.v.c. avente ad oggetto n. 3 rilievi, poi recepiti in un avviso di accertamento notificato in data 25 agosto 2010 per l'anno d'imposta 2005. Due rilievi riguardavano l'indebita deduzione di svalutazioni integrali di crediti 'incagliati' e di crediti 'in sofferenza', il terzo perdite su crediti. Sulla scorta di tali rilievi l'Ufficio non riconosceva le perdite d'impresa ed elevava il reddito imponibile della banca ai fini IRES, con conseguente recupero a tassazione e irrogazione delle relative sanzioni.

La contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Lecce deducendo vizi procedimentali e di merito. *Pendente iudicio* l'Ufficio annullava in via di autotutela il terzo rilievo, riducendo quindi l'imponibile ad Euro 943.679,25 e l'Ires dovuta ad Euro 311.414,15.

La CTP accoglieva il ricorso ritenendo la carenza di potere della Direzione regionale e l'avviso impugnato privo di motivazione.

2. L'Ufficio proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, che riformava la decisione di prime cure; ritenute infondate le eccezioni preliminari, affermava la non deducibilità della svalutazione integrale sia dei crediti 'incagliati' sia di quelli 'in sofferenza'.

3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi. L'Ufficio resiste con controricorso.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 19 febbraio 2026.

La ricorrente ha depositato, in data 5 febbraio 2026, memoria ex art. 380bis1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di negare la deducibilità fiscale – pur operata entro i limiti

di legge – delle svalutazioni dei crediti effettuate da una banca in bilancio, per violazione e falsa applicazione dell'art. 106, terzo comma, d.P.R. n. 917, citato, nella versione "pro tempore" vigente». Riassume la *quaestio iuris* oggetto di lite nei seguenti termini: se l'art. 106, comma 3, cit. debba essere interpretato nel senso che le banche possono dedurre, senza eccezioni, le svalutazioni dei crediti verso la clientela iscritte in bilancio, con il limite dello 0,40% del monte crediti, oppure l'Amministrazione finanziaria ha il potere di sindacare la deducibilità di tali svalutazioni, pur effettuata nel detto limite di legge.

Sin dal primo grado la banca ha sostenuto che la suddetta norma si affida integralmente alle valutazioni contabili della società, mentre prescinde da qualsiasi indagine, in sede fiscale, circa la recuperabilità dei crediti. Nella specie aveva proceduto alla deduzione della svalutazione dei crediti sulla base di relazioni volte a riepilogare la posizione dei crediti in sofferenza. La CTR erroneamente ha ritenuto necessaria (e nella specie non fornita) la prova della definitiva irrecuperabilità dei crediti ritenendo, in particolare, che per quelli 'incagliati' la stessa classificazione denotava la natura temporanea della situazione di irrecuperabilità del credito, mentre per quelli 'in sofferenza' difettavano i presupposti della registrazione di una perdita su crediti. In tal modo il giudice di appello ha ritenuto che l'Ufficio abbia il potere di sindacare la sussistenza dei requisiti per operare le svalutazioni dei crediti in bilancio.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Occorre premettere che, in materia, questa Corte è giunta a recenti approdi giurisprudenziali, da cui non v'è motivo di discostarsi (da ultimo v. Cass. 16/11/2021, n. 34483), secondo cui "ai sensi del codice civile la redazione del bilancio delle società di capitali deve rispondere ai criteri di chiarezza, veridicità e correttezza (art. 2423, comma 2, cod. civ.) e, in particolare, i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione (art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2426 n. 8 cod. civ.); norma sostanzialmente identica a quest'ultima è l'art. 20, comma 4, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, che disciplina la contabilità delle banche e degli altri istituti finanziari. In base all'art. 101, comma 5, TUIR, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; infine, l'art. 106 TUIR detta le regole per le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti per rischi su crediti".

Si è, pertanto, ritenuta legittima l'imputazione a conto economico dei crediti integralmente svalutati che, prescindendo dal criterio quantitativo (in quanto, come nella specie, la svalutazione dei crediti è del 100%, sicché essi sono iscritti in bilancio con valore pari a zero), poggia (esclusivamente) sulla riconosciuta sussistenza del rischio d'inesigibilità "ragionevolmente prevedibile", ma "non ancora definitiva". A conclusione di un'analisi valutativo-estimativa - cui sono tenuti, in ogni caso, gli amministratori della società e che, in relazione alle perdite su crediti, come suaccennato, deve essere ancorata ad elementi certi e precisi - nell'ottica della corretta redazione del bilancio e della legittima deducibilità delle due differenti poste, l'esatto discrimine tra "perdite sui crediti" e "svalutazioni dei crediti" è segnato dalla definitività del venire meno della voce: si ha perdita del credito quando esso è divenuto (alla stregua di un giudizio prognostico) definitivamente inesigibile; la svalutazione, totale o parziale, del credito, invece, ne presuppone una perdita (solo) potenziale, probabile, ma non (ancora) certa e definitiva (Cass. 04/05/2018 nn. 10685 e 10686).

1.3. Né può sostenersi che l'integrale svalutazione del credito dovrebbe determinare lo stralcio della posta dal bilancio (ossia la sua cancellazione, come avviene, invece, per le perdite sui crediti), poiché, in tale caso, il credito non è venuto meno né dal punto di vista giuridico - in quanto la pretesa creditoria può essere fatta valere nei confronti del debitore inadempiente - né dal punto di vista economico. Il credito conserva un proprio valore, non è definitivamente perso, è suscettibile di «ripresa di valore», per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rivalutazione e per incasso, e può ancora essere soddisfatto tramite una procedura di recupero coattivo.

In assenza di elementi chiari e precisi da cui inferire la definitiva inesigibilità del credito, è ben possibile e rispettoso dei principi di diritto civile, tributario, nonché corretto, sul piano contabile, che esso venga anche integralmente svalutato.

1.4. In altri termini, la giurisprudenza di questa Corte richiede, come condizione per la svalutazione dei crediti, che vi sia il rischio d'inesigibilità "ragionevolmente prevedibile", ma "non ancora definitiva", rischio pacificamente escluso nella specie per i crediti "incagliati" (per espressa ammissione della banca) e, almeno parzialmente, per quelli "in sofferenza".

In particolare, i crediti "incagliati" sono quelli vantati nei confronti di soggetti in temporanea difficoltà economica e privi di liquidità (si fa l'esempio della società che vanta crediti nei confronti della P.A. ed è in attesa del perfezionamento delle procedure di liquidazione da parte del debitore pubblico); quelli "in sofferenza", invece, sono vantati verso soggetti insolventi o 'protestati', e hanno ancora un valore di realizzo atteso (per quanto inferiore al valore nominale).

In ambedue i casi siamo al di fuori sia dell'ipotesi della perdita di crediti (art. 101, comma 5, t.u.i.r.), in difetto del requisito della certezza della definitività della perdita, sia dell'ipotesi della svalutazione (art. 106 t.u.i.r.), poiché per i crediti "incagliati" è lo stesso istituto di credito ricorrente a ritenere gli stessi esigibili (sussistendo solo una temporanea difficoltà del cliente/debitore), mentre per quelli "in sofferenza" difetta la condizione, richiesta da questa Corte, per la svalutazione integrale dei crediti, ovvero l'esistenza del rischio d'inesigibilità "ragionevolmente prevedibile" (ma non ancora definitiva) degli stessi (avendo ancora un valore di realizzo, anche se inferiore a quello nominale).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.5. Suffraga le conclusioni raggiunte in termini di descrizione delle due categorie di crediti anche l'esame del principio contabile OIC 15 (redatto a dicembre 2016), secondo cui:

- un credito deve essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore (§ 59);

- la società creditrice deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore; tra questi indicatori si indicano le significative difficoltà finanziarie del debitore, una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale e la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria (§ 60);

- se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata (§ 68).

1.6. La sentenza d'appello nel ritenere non corretta la svalutazione totale dei crediti "incagliati" e "in sofferenza" ha fatto buon governo dei criteri sopra richiamati, e può in proposito indicarsi il principio di diritto secondo cui: «In tema di svalutazione dei crediti ai fini tributari, deve escludersi la possibilità di operare la svalutazione, ai sensi dell'art. 106 t.u.i.r. nella formulazione vigente *ratione temporis*, dei crediti 'incagliati', ovvero di quelli vantati nei confronti di debitori in temporanea difficoltà economica, in difetto del requisito della ragionevole previsione di inesigibilità degli stessi, mentre la svalutazione dei crediti 'in sofferenza', vantati verso soggetti in stato di insolvenza (anche se non accertata giudizialmente), è possibile per la parte in relazione alla quale vi sia una ragionevole previsione, per quanto non ancora certa, di inesigibilità degli stessi».

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della deducibilità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fiscale delle svalutazioni integrali dei crediti, ritiene applicabili le regole previste per la deducibilità delle perdite su crediti, per violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma quinto, t.u.i.r., nella versione vigente *ratione temporis*, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Riassume la *quaestio iuris* oggetto di lite nei seguenti termini: se sull'assunto che l'art. 106 cit. ammette un sindacato sulla deducibilità fiscale delle svalutazioni dei crediti, diverso da quello afferente al rispetto del limite dello 0,40%, tale svalutazione sia ammessa (come ritiene l'Agenzia) o meno (come ritiene la ricorrente) solo in presenza degli elementi che denotano la definitiva irrecuperabilità del credito (ovvero dei canoni previsti dall'art. 101, comma 5, t.u.i.r.). La CTR avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per consentire la deducibilità fiscale dei crediti, poiché la banca non aveva dimostrato la definitiva irrecuperabilità dei crediti stessi. In tal modo avrebbe applicato i requisiti richiesti dall'art. 101 cit. per la perdita su crediti alla diversa ipotesi dalla svalutazione dei crediti; mentre quest'ultima è il frutto di una valutazione soggettiva dell'imprenditore nelle ipotesi in cui residua una sia pure remota possibilità di riscossione, la perdita su crediti si basa su un presupposto oggettivo, quando la possibilità di riscossione è definitivamente esclusa.

2.1. Il motivo è infondato perché muove da un presupposto errato.

2.2. Invero la CTR non ha affermato che la svalutazione dei crediti risponde alle stesse regole della deducibilità delle perdite su crediti; il giudice di appello, richiamando le conclusioni dell'Ufficio, secondo cui le regole delle due situazioni sono diverse, ha statuito, condivisibilmente, che nella svalutazione 'non vi sono ancora i presupposti formali per determinare la certezza e la precisione della perdita su crediti' (pag. 6 della sentenza).

3. Con il terzo (ed ultimo) motivo la contribuente lamenta, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR omissso l'esame della doglianza afferente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

al fatto che nella specie, comunque, non vi era stata sottrazione di materia imponibile per l'anno 2005.

3.1. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 14/10/2021, n. 28072).

3.2. Nella specie la ricorrente ha richiamato nel corpo del ricorso le parti degli atti (impugnazione originaria e controdeduzioni in appello, allegati all'odierno ricorso) in cui aveva proposto, in primo e secondo grado, il motivo relativo alla insussistenza dei presupposti per il recupero di una maggiore imposta, stante l'invarianza del risultato fiscale di periodo (motivo rimasto assorbito nella pronuncia della CTP e ritualmente riproposto in appello).

La CTR non ha dato atto, nella motivazione, della (ri)proposizione del motivo *de quo* e ha omesso qualsiasi decisione sullo stesso.

L'omissione integra il vizio denunciato, ovvero la violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che alla luce del complessivo tenore della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

decisione nella specie non può ritenersi configurabile un implicito rigetto della doglianza.

4. In definitiva il terzo motivo di ricorso va accolto, rigettati i primi due; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, perché provveda al nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione alla censura accolta e perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.

Il Presidente
Paolo Di Marzio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale